

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01116/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2012, proposto da Soc Eco Italia 87 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza San Salvatore in Lauro, 10;

contro

Provincia di Roma – ora Città Metropolitana di Roma Capitale - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via IV Novembre, 119/A;

Regione Lazio, non costituita in giudizio;

Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Auciello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Rivellini in Roma, via Giovanni Bettolo n. 17;

Arpalazio Sede di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Capotorto, con domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, piazza Mazzini n. 27;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale della Provincia di Roma R.U. 8947 del 5 dicembre 2001 avente ad oggetto: D.Lgs. 52/06 ex art. 244 a carico della soc. Ecoitalia 87 con sede in viale dell'Esperanto, 74, Roma ed impianto di discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio;

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi i verbali di sopralluogo Arpalazio del 23/24 maggio 2011, la comunicazione della stessa Arpalazio del 6 settembre 2011 e il Verbale della Conferenza dei Servizi in data 1 dicembre 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Roma, Comune di Guidonia Montecelio e Arpalazio Sede di Rieti;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO che a seguito di avviso di perenzione ultraquinquennale ai sensi dell'art. 82 del c.p.a., è stata depositata il 28 febbraio 2018 istanza sottoscritta anche dalla parte per la fissazione dell'udienza di discussione del merito del ricorso in epigrafe;

CONSIDERATO che, in vista della discussione del ricorso fissato all'odierna udienza pubblica, la società ricorrente ha depositato in data 4 aprile 2022 una nota con cui, premesso che la controversia concerne la determinazione dirigenziale R.U. 8947 del 5 dicembre 2011 recante diffida ex art. 244 del d.lgs. 152/2006 a carico di Ing. Francesco Rando quale legale rappresentante di Eco Italia 87 s.r.l., tenuto conto del tempo trascorso dall'adozione degli atti gravati nonché dei successivi

provvedimenti adottati dalla PA, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, con compensazione delle spese di lite, anche considerata la peculiarità della controversia;

CONSIDERATO che le parti resistenti hanno preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, opponendosi, però, alla richiesta di compensazione delle spese di lite;

RITENUTO, alla stregua di quanto sopra precisato, di dover prendere atto della chiara ed inequivoca dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, tenuto anche conto delle sopravvenienze fattuali come sopra indicate;

RITENUTO, altresì, che sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto anche conto della pronuncia di mero rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente, Estensore

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Roberta Mazzulla, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO